

Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC

Origine

dicembre 2023

Istruzioni

Concernenti la determinazione della validità formale delle prove preferenziali

Cambiamento del 14.11.2022: parti evidenziate in verde, Cifre 1.1, 1.1.1 e 2.1.1

Cambiamento del 11.08.2023: parti evidenziate in blu, Cifre 1.1.1 e 2.1.1 Cambiamento del 08.12.2023: parte evidenziata in giallo, Cifra 4.1.1

Lo scopo di questo ausilio consiste nell'aiutare le persone soggette all'obbligo della dichiarazione a valutare la validità formale delle prove preferenziali. Se un dichiarante non controlla la validità formale delle prove preferenziali, sulla scorta delle indicazioni contenute in queste istruzioni, viola il suo dovere di diligenza.

Dal punto di vista legale sono determinanti i relativi accordi e le legislazioni nazionali. In caso di dubbio, gli uffici doganali forniscono ulteriori informazioni.

Indice

1	CCM EUR. 1	3
1.1	In generale	4
1.1.1	Emissione digitale di CCM EUR. 1	6
1.2	Importazione di merci nel Liechtenstein nell'ambito dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE)	7
2	CCM EUR-MED	8
2.1.1	Emissione digitale di CCM EUR-MED	9
3	Certificato d'origine Giappone-Svizzera	10
4	Certificato d'origine CCG-AELS	12
4.1.1	Certificati di origine CCG emessi digitalmente	13
5	Certificato d'origine Cina-Svizzera	14
5.1	China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT)	14
5.2	General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC)	18
5.3	Esempi di Certificates of Origin non validi CCPIT e GACC	21
5.4	In presenza di un certificato d'origine cinese (Certificate of Origin [CoO]) allestito a mano bisogna, fra l'altro, prestare attenzione a quanto segue:	22
5.5	In presenza di un certificato d'origine cinese (Certificate of Origin [CoO]) allestito in formato digitale bisogna, fra l'altro, prestare attenzione a quanto segue:	
6	Certificato d'origine mod. A	
6.1	Con il certificato d'origine mod. A occore prestare attenzione ai punti	
	seguenti:	25
7	Dichiarazione d'origine (DO) nell'ambito degli accordi dilibero scambio	26
7.1.1	Paesi con possibilità di interrogazione elettronica per gli esportatori autorizzati	28
8	Dichiarazione d'origine (DO) EUR-MED	28
9	Dichiarazione su fattura (DF) nell'ambito del Sistema generale di preferenze per i Paesi in sviluppo	29
10	Dichiarazione d'origine nel quadro del SPG a favore dei SGP nell'ambito del sistema REX (Registered Exporter)	29

1 CCM EUR. 1

MOVEMENT CERTIFICATE EUR.1

	 Exporter (Name, full address, country) 		EUR.1	N° A	000.000
			See notes overlea	fbefore completing	this form
		2. Certi	ficate used in pr	eferential trade bef	ween
	Consignee (Name, full address, countr (Optional)	у)		and	
		(h æ /i	ta ppo piate counti	es, group of countries	or territories)
		coun territ the p cons	ntry, group of atries or cory in which products are dered as nating	5. Country, gn or territory	oup of countries of destination
	6. Transport details (Optional)	7. Rem	arks		
1) 16				0. 0	40
1) Ifgoods are not packed, indicate number of articles or state "In bulk" as appropriate.	8. tem number; marks and numbers; no (1); description of goods	umber and kind	of packages	9. Gross weight (kg) or other measure (I.m*,etc.)	10. Invoices (Optional)
2) Complete onlywhere the	11. COMPETENT GOVERNMENTAL AUTHORITY ENDORSEMENT Declaration certified Export document (2)	Stamp	l, the und described	TION BY THE EXP dersigned, declare above meet the co e of this certificate.	
regulations of the exporting country or territory require.	Form				
	(Signature)			(Signature)	

Prescrizioni legali: v. le prescrizioni nel $\underline{\text{R-30}}$ concernenti l'origine valide per il relativo accordo

1.1 In generale

Con il CCM EUR.1 occorre prestare attenzione ai punti seguenti:

- Deve avere un fondo arabescato verde e corrispondere alle <u>prescrizioni formali</u> (ad esempio nessuna fotocopia a colori)
- Può anche essere compilato a mano (in modo leggibile) con penna a sfera o stilografica, ma non a matita
- Le correzioni devono essere vidimate dall'ufficio abilitato
- La dichiarazione doganale deve essere inoltrata entro il termine di validità del CCM EUR.1
- Rubrica 1: le indicazioni possono mancare se il nome e l'indirizzo sono desumibili dalla rubrica 12
- Rubrica 2: dev'essere menzionato l'accordo concernente (con la Svizzera o l'AELS). Per principio è autorizzata la menzione "AELS" o "Svizzera" (CH). Nell'ambito dei soli accordi bilaterali Svizzera-CE, Svizzera-JP, Svizzera-FO e Svizzera-UK (qui si possono utilizzare sia la GB che UK), la menzione "AELS" non è autorizzata. Nell'accordo multilaterale AELS-Stati dell'America centrale, è stato tollerato anche un riferimento a un particolare paese invece di "AELS" o "Central American States o Central America" L'indicazione "e il Paese menzionato alla rubrica 5" o una dicitura simile è tollerata. L'indicazione "Liechtenstein" (LI) invece di "EFTA" o "Svizzera" (CH) è tollerata. SEE vedi punto 1.2
- La rubrica 4 dev'essere compilata ("AELS" e anche "CAS" [Central American States o Central America] non sono da considerarsi valide, deve esserci indicato il paese preciso dell'AELS e CAS); nel caso il CCM comprende merci di diverse origini, nella rubrica 4 deve figurare un rimando alla rubrica 8, nella quale deve figurare il Paese o il gruppo di stati (UE) d'origine di ogni merce, per le abbreviazioni vedi <u>qui</u>.
 - In caso di spedizioni voluminose vedi titolo <u>corrispondente "Articolo 17 Designazione delle merci nei certificati di circolazione delle merci EUR.1 o EUR-MED"</u>. Per il Regno Unito si possono utilizzare sia la GB che UK. SEE vedi punto 1.2.
- Le rubriche 2 e 4 (UE): il partner dell'accordo di libero scambio della Svizzera è l'intera
 'UE. Le indicazioni Unione europea, Comunità europea o Comunità economica europea
 nonché le relative abbreviazioni in tutte le lingue dell'UE sono permesse ("EG" non è da
 considerarsi una designazione valida per indicare la Comunità europea, in quanto sta per
 Egitto). L'indicazione di un singolo Stato membro dell'UE al posto dell'UE è tuttavia tollerata.
- La rubrica 5: L'indicazione "Liechtenstein" (LI) invece di "Svizzera" (CH) è tollerata.
- Gli Stati membri della SACU (BW, LS, NA, ZA e SSZ) formano un'unione doganale. Le relative merci originarie devono essere designate come tali con origine "SACU". L'indicazione di un singolo Stato membro della SACU è tuttavia tollerata.
- Nei CCM EUR.1 emessi a posteriori deve figurare alla rubrica 7 la menzione in lingua inglese "ISSUED RETROSPECTIVELY". Tuttavia si può accettare un'analoga formulazione prevista nella lingua del paese di emissione. Casi dubbi sono da presentare all'ufficio doganale (eccezione: per i CCM EUR.1 emessi in Ecuador (EC), CL, MX, CO, PE, CR e PA quest'annotazione deve essere apposta in una delle lingue dell'accordo in questione).
- Nei duplicati deve figurare, alla rubrica 7, la menzione in lingua inglese "DUPLICATE".
 Tuttavia si può accettare un'analoga formulazione prevista nella lingua del paese di emissione. Casi dubbi sono da presentare all'ufficio doganale (eccezione: per i CCM EUR.1 emessi in Ecuador (EC), CL, MX, CO, PE, CR e PA quest'annotazione deve essere apposta in una delle lingue dell'accordo in questione).

- Nei CCM EUR.1 emessi in Israele deve figurare nella rubrica 7 il nome del luogo di produzione e il suo codice postale. In caso di vari articoli con vari luoghi di produzione, i nomi dei luoghi di produzione e i loro codici postali devono essere indicati accanto ad ogni articolo (nella rubrica 8).
- Per merci provenienti dai territori palestinesi occupati, compresi gli insediamenti israeliani
 che vi si trovano, vale a dire dalla Cisgiordania, dalla striscia di Gaza, da Gerusalemme
 Est e dalle alture del Golan, il trattamento preferenziale in base all'accordo di libero scambio AELS Israele, come pure in base all'accordo bilaterale Svizzera Israele sull'agricoltura non è ammesso.

Una lista delle località/zone industriale, con i relativi numeri d'avviamento postale a 5 e 7 cifre, per le quali non è possibile concedere il trattamento preferenziale si trova <u>qui</u> .

- Per le merci provenienti da una località o una zona industriale (numero d'avviamento postale) ripresa nella Parte I della lista non può essere rivendicato il trattamento preferenziale in occasione dell'importazione.
- Casi di merci provenienti da una località o una zona industriale (numero d'avviamento postale ripresa nella Parte II della lista devono essere sottoposti, prima della dichiarazione, all'ufficio doganale per valutazione.
- Rubrica 7: quando si applicano le norme transitorie della Convenzione PEM, deve essere apposta in inglese l'annotazione "TRANSITIONAL RULES"
- Nella rubrica 11 dev'essere apposto il timbro originale di un ufficio abilitato
- Il timbro nella rubrica 11 deve essere leggibile (casi di dubbio sono da sottoporre all'ufficio doganale)
- Dalla rubrica 11 deve poter essere desumibile la data d'emissione
- La rubrica 12 dev'essere firmata di mano propria
- I CCM EUR.1 devono essere rilasciati dalle autorità del Paese dal quale la merce viene esportata (rispettivamente in caso di trasmissione dell'origine per merci non imposte nel quadro del sistema Euro-Med: autorità del Paese dal quale la merce viene fornita). In tale contesto la Comunità europea è considerata come un unico Paese. Pertanto, i CCM vistati dall'autorità di un altro Stato membro dell'UE (diverso da quello dal quale arriva la fornitura) devono essere tollerati. La sede dell'esportatore indicato nelle rubriche 1 e 12 non deve trovarsi necessariamente nello Stato membro che ha rilasciato il CCM, ma può essere anche in un altro Paese membro o in Svizzera.
- Nei CCM provenienti dal Messico o dal Cile, dovrà essere indicata la voce di tariffa SA a 4 cifre nella rubrica 8. Se essa non è corretta, spetta agli uffici doganali dare la dovuta informazione. Se ciò non avviene, si può procedere all'imposizione provvisoria con lo scopo di presentare a posteriori un CCM con la voce di tariffa SA corretta oppure richiedere lo sdoganamento definitivo all'aliquota normale
- I CCM dalla Turchia possono essere emessi sia in forma digitale (cfr. punti 1.1.1 e 2.1.1)
 sia in modo tradizionale (modulo CCM con firma originale e timbro nella rubrica 11).

1.1.1 Emissione digitale di CCM EUR. 1

Generale

L'autenticità di un CCM è da verificare tramite un link o un codice QR eventualmente esistente

I seguenti paesi emettono CCM digitali EUR. 1:

Paese	Data di int- roduzione	Commenti
Norvegia	15.12.2020	Forma con arabescature verde
		II CCM è stampato a colori
		Il timbro e la firma di cui alla rubrica 11 sono stampati
		 Tuttavia, la rubrica 12 deve essere firmata a mano dall'esportatore o dal suo rappresentante autorizzato (vale anche per il CCM EUR. 1 rilasciato all'interno del SEE)
		Verifica dell'autenticità: Cliccare qui
Turchia	08.04.2020	Forma con arabescature verde
		II CCM è stampato a colori
		 Il timbro e la firma di cui alla rubrica 11 è stampato, non è stata apposta la firma
		La rubrica 12 deve essere firmata a mano dall'esportatore o dal suo rappresentante autorizzato
		Verifica dell'autenticità: tramite codici QR stampati
UK	01.09.2021	Colore del modulo con timbro nella rubrica 11 di Salford: bianco
		 Il timbro e la firma nella rubrica 11 sono stampati. Non si deve tener conto di eventuali impronte relative alle firme digitali nella rubrica 8
		 Nella rubrica 12 il nome dell'esportatore è stampato senza firma
Italia	01.03.2021	Verifica dell'autenticità: tramite il codice QR stampato nella linea del titolo, in alternativa: cliccare qui
Ucraina	01.01.2021	Il timbro e la firma nella rubrica 11 sono applicati a mano
		 Nella rubrica 12 il nome dell'esportatore è stampato senza firma
		 Verifica dell'autenticità: tramite il codice QR stampato nella rubrica 7, in alternativa: cliccare qui.

Marocco	12.01.2021	 Forma con arabescature verde
		 Il timbro e la firma di cui alla rubrica 11 sono stampati
		 La rubrica 12 deve essere firmata a mano dall'esportatore o dal suo rappresentante autorizzato
		 Verifica dell'autenticità: <u>Cliccare qui</u>, n. DUM: vedi rubrica 11

1.2 Importazione di merci nel Liechtenstein nell'ambito dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE)

Nota:

L'accordo SEE è applicabile solo alle merci dei capitoli 25-97 del SA nel commercio tra il Liechtenstein e le altre parti contraenti del SEE (UE, Norvegia e Islanda).

- La rubrica 2 deve indicare chiaramente che le merci circolano all'interno del SEE. L'indicazione "Spazio economico europeo" o la sua abbreviazione "SEE" e le parti contraenti del SEE sono ammesse.
- La rubrica 4: L'indicazione "Spazio economico europeo" o la sua abbreviazione "SEE" e le parti contraenti del SEE sono ammesse. L'indicazione die singoli stati dell'UE è tollerata.
- La rubrica 5: L'indicazione "Spazio Economico Europeo" o la sua abbreviazione "SEE" così come il Liechtenstein o la sua abbreviazione LI sono ammessi.
- Casi dubbi sono da sottoporre all'ufficio doganale.

2 CCM EUR-MED

M OVEMENT CERTIFICATE

1. Exparter (Name, full address, country)	EUR-MED No A 000.000
	See notes overleaf before completing this form.
	2. Certificate used in preferential trade between
3. Consignee (Name, full address, country) (Optional)	and
	(heart appropriate countries, groups of countries or territories) 4. Country, group of 5. Country, group of
	countries or territory in which the products are considered as originating countries or territory of destination
6. Transport details (Optional)	7. Remarks
	Cumulation applied with
	No cumulation applied.
	(Insert X in the appropriate box)
8. Item number; marks and numbers; number and kind of description of goods	(lighter (Optional) measure (likes, m³, etc.)
11. CUS TOMS END OR SEMENT Declaration certified	12. DECLARATION BY THE EXPORTER I, the undersigned, declare that the goods
Export document (1) FormNo	described above meet the conditions required for the issue of this certificate.
Of	Place and date
Place and date (Signature)	(Sigrature)

Oltre alle osservazioni relative al CCM EUR.1 occorre prestare attenzione al punto seguente:


• Alla rubrica 7 dev'essere compilata la menzione inerente il cumulo

2.1.1 Emissione digitale di CCM EUR-MED

I seguenti paesi emettono CCM digitali EUR-MED:

Paese	Data di int- roduzione	Commenti
Norvegia	15.12.2020	Forma con arabescature verde
		II CCM è stampato a colori
		Il timbro e la firma di cui alla rubrica 11 sono stampati
		Tuttavia, la rubrica 12 deve essere firmata a mano dall'esportatore o dal suo rappresentante autorizzato (vale anche per il CCM EUR. 1 rilasciato all'interno del SEE)
		Verifica dell'autenticità: Cliccare qui
Turchia	08.04.2020	Forma con arabescature verde
		II CCM è stampato a colori
		 Il timbro e la firma di cui alla rubrica 11 è stampato, non è stata apposta la firma
		La rubrica 12 deve essere firmata a mano dall'esportatore o dal suo rappresentante autorizzato
		Verifica dell'autenticità: tramite codici QR stampati
Italia	01.03.2021	Verifica dell'autenticità: tramite il codice QR stampato nella linea del titolo, in alternativa: cliccare qui
Ucraina	01.01.2021	Il timbro e la firma nella rubrica 11 sono applicati a mano
		Nella rubrica 12 il nome dell'esportatore è stampato senza firma
		 Verifica dell'autenticità: tramite il codice QR stampato nella rubrica 7, in alternativa: cliccare qui.
Marocco	12.01.2021	Forma con arabescature verde
		 Il timbro e la firma di cui alla rubrica 11 sono stampati
		 La rubrica 12 deve essere firmata a mano dall'esportatore o dal suo rappresentante autorizzato
		 Verifica dell'autenticità: Cliccare qui, n. DUM: vedi rubrica 11

3 Certificato d'origine Giappone-Svizzera



Le parole "PHOTO COPY" appaiono solo sulle fotocopie (vedi esempio qui sopra) e non sui certificati d'origine originali.

Prescrizioni legali: v. le prescrizioni nel R-30 concernenti l'origine valide per l'accordo relativo

Con il certificato d'origine giapponese occorre prestare attenzione ai punti seguenti:

- Esso corrisponde alle <u>prescrizioni formali</u> (ad esempio nessuna fotocopia a colori)
- Può anche essere compilato a mano (in modo leggibile) con penna a sfera o stilografica, ma non a matita
- Deve essere compilato in lingua inglese
- Le correzioni devono essere vidimate dall'ufficio abilitato
- La dichiarazione doganale deve essere inoltrata entro il termine di validità del certificato d'origine (12 mesi a contare dalla data di vidimazione nella casella 11)
- Le rubriche 2 e 4 devono essere compilate
- Un certificato dell'origine emesso a posteriori deve contenere nella rubrica 7 la menzione "Issued Retrospectively" in lingua inglese
- I duplicati devono recare alla rubrica 7 il numero di serie e la data d'emissione del certificato dell'origine originario
- Se il posto per enumerare le merci nella rubrica 8 non è sufficiente, può anche essere rinviato a fatture allegate, sempre che i numeri delle fatture siano elencati nella rubrica 10 e che le fatture siano state timbrate dall'ufficio abilitato allegandole al certificato dell'origine
- Nella rubrica 11 dev' essere apposto il timbro dall' ufficio abilitato
- Le firme nelle rubriche 11 e 12 e il timbro nella rubrica 11 possono essere originale o apposti elettronicamente

Certificato d'origine CCG-AELS



CERTIFICATE OF ORIGN COUNTRY EMBLEM

	·					
1. Producer (N	iame & Full Add	lress.)	2. No: Date:			
			PREFERENT Gulf Coo	IAL CERTIFI operation Co		
3. Exporter (N	Tame & Full Add	iress)	4.Consignee (Name	, Full Address &	k Country)	
5. Country of 1	Final Destinatio	n.	6. Means of Transp Vessel's Name/Flig	ort	n	
			Vessel s Name/File	gut No.(optiona	ш	
			8. Remarks.			
7. Country of	Origin of Goods					
9. Marks &	10. HS	11. Description of Goods		12.Quantity & Unite	13. weight	14. No. & Date of
Numbers of Packages.	Code			& Unite	(gross)	invoice
15.CERTIFICAT	TON BY THE ISS	UING AUTHORITY	16. DECLARATION I	BY THE EXPORT	ER	
Signature:						
			Signature:			
Date:			Date:			
Stamp:						

Ecco quanto va osservato, fra l'altro, nel caso di un certificato d'origine CCG:

- Per alcuni paesi del CCG, l'imposizione preferenziale non è possibile (imposizione provvisoria possibile). Nella pagina Internet seguente, troverete un'osservazione riguardante i paesi in questione: Uffici abilitati per EUR. 1 / EUR-MED / Certificates of Origin.
- Esso corrisponde alle <u>prescrizioni formali</u> (ad esempio nessuna fotocopia a colori)
- Può anche essere compilato a mano (in modo leggibile) con penna a sfera o stilografica, ma non a matita
- Deve essere compilato in lingua inglese
- Le correzioni devono essere vidimate dall'ufficio abilitato
- La dichiarazione doganale deve essere inoltrata entro il termine di validità del certificato d'origine (12 mesi a contare dalla data di vidimazione nella casella 15)
- Gli Stati membri del CCG (BH, QA, KW, OM, SA e AE) costituiscono un'unione doganale.
 Le relative merci devono essere designate con l'origine "GGC". L'indicazione di un singolo Stato membro del CCG viene tuttavia tollerata
- Un certificato dell'origine emesso a posteriori deve contenere nella rubrica 8 la menzione "Issued Retrospectively" in lingua inglese
- I duplicati devono recare nella rubrica 8 la menzione "Duplicate" in lingua inglese e la data d'emissione del certificato d'origine originario
- Rubrica 10: dev'essere indicata la voce di tariffa a 6 cifre. Se essa non è corretta, spetta
 agli uffici doganali dare la dovuta informazione. Se ciò non avviene, si può procedere
 all'imposizione provvisoria con lo scopo di presentare a posteriori un certificato d'origine
 con la voce di tariffa SA corretta oppure richiedere lo sdoganamento definitivo all'aliquota
- Nella rubrica 15 dev' essere apposto il timbro dall' ufficio abilitato
- Le firme e il timbro nelle rubriche 15 e 16 possono essere originali o apposti elettronicamente

4.1.1 Certificati di origine CCG emessi digitalmente

I seguenti Paesi rilasciano certificati di origine digitale:

Paese	Data di int- roduzione	Commenti	
Emirati Arabi Uniti	Seguirà	Seguono informazioni dettagliate Informazioni sulla validità formale: <u>vedi link</u>	
Oman	01.02.2023	Seguono informazioni dettagliate Informazioni sulla validità formale: <u>vedi link</u>	
Arabia Saudita	01.09.2023	 II CCM è stampato a colori II timbro e la firma di cui alla rubrica 15 sono stampati La firma alla rubrica 16 è stampata Verifica dell'autenticità: tramite codici QR stampati 	
Kuwait	Seguirà	Seguono informazioni dettagliate Informazioni sulla validità formale: vedi link	

5 Certificato d'origine Cina-Svizzera

5.1 China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT)

_		ORIGINA				
Exporter (Name, full address, country)		tis, country)	No. Certificate of Origin used in FTA between			
	and the second		CHINA and			
i. Const;	gnee (Nome, full add	ess, (outly)				
			SWITZERLAND			
			See zones overleaf before completing this form			
Trans	port details (as far a	known)	4. Remarks			
Departur	i: Diste					
Reset ()	Tight Thin/ Vehicle	No.				
het of b	saling					
nerocat	ischorge.					
5. From number Max 20)	6. Marks and numbers	7. Number and kind of packages; these goods	rightion of II. It's code: (Six digit code): 9. Origin in as (iii) in other measure: (iii) code; (iii)			
		emissi				
In hence		E AUTHORISED BODY sis of central curried out, that the declaration	I3. DECLARATION BY THE EXPORTER The undersigned hereby declares that the details and statement also are correct, that all the goods were produced in CHINA (country) and that they comply with the crigin requirements specified in a FTA for the gravit expured to SWITZERLAND (happering country)			

CCPIT 000000000000

China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT)

UI	RIGINAL				
Exporter (Name, full address,country) Consignee (Name, full address,country)	Serial No.: Certificate No.: CERTIFICATE OF ORIGIN ANXION CONTINUE CHARGE OF ORIGIN CERTIFICATE OF ORIGIN CERTIFICATE OF ORIGIN CHARGE CHINA and SWITZERLAND See notes overleaf before completing this form				
3.Transport details (as far as known)	4. Remarks				
Departure Date	用发作等。 发生的表示				
Vessel / Flight / Train / Vehicle No.					
Port of loading					
Port of discharge					
5. ftem numbers (Max 20) 6. Marks and numbers goods 7. Number and kind of packages; E goods Valido 1.2	Description of S. HS code (Six digit criterion code) S. HS code (Six digit criterion code) S. HS code (Six digit criterion code) 11. Invoices (Number and date) (Number and date) 12. Gross (Number and date) (Number and date)				
12. ENDORSEMENT BY THE AUTHORISED BODY It is hereby certified on the basis of control carried out, that the declaration of the exporter is correct.	13. DECLARATION BY THE EXPORTER The undersigned hereby declares that the details and statement above are correct, that all the goods were produced in CHINA (country) and that they comply with the origin requirements specified in the FTA for the goods exported to				
Place and date, signature and stamp of authorised body	SWITZERLAND (Importing country) Place and date, signature of authorised signatory				

China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT) ORIGINAL

2. Consignee (Name, full address,country) 3. Transport details (as far as known) Departure Date Vessel / Flight / Train / Vehicle No. Port of loading Port of discharge		APPER OF ORIGIN APPER OCUSIONS DES TRANSPER	CHIN	ate of Origin between IA and SWIT.	ZERLAND
5. Item number (Max 50) 6, Marks and numbers	7. Number and kind of packages; Designods	8. HS code (Six digit code)	criterion	10. Gross mass (kg) or other measure (liters,m³,etc.)	11. Invoices (Number and date)
	/a. V.a.				

China Council for the Promotion of International Trade (CCPIT)

OF	RIGINAL
Exporter (Name, full address,country) Consignee (Name, full address,country) 3.Transport details (as far as known)	Serial No.: Certificate No.: Certificate of Origin used in FTA between CHINA and SWITZERLAND See notes overleaf before completing this form 4. Remarks
Departure Date Vessel / Flight / Train / Vehicle No. Port of loading Port of discharge	
5. them number (Max 50) 6. Marks and numbers goods 7. Number and kind of packages:0 goods	Description of Samuel Score Samuel Sa
12. ENDORSEMENT BY THE AUTHORISED BODY It is hereby certified on the basis of control carried out that the declaration of the exporter is correct.	The undersigned hereby declares that the details and statement above are correct that all the goods were produced in CHINA (country) and that they comply with the origin requirements specified in the FTA for the goods exported to SWITZERLAND (Importing country)
Place and date signature and stamp of authorised body	Place and date signature of authorised signatory

5.2 General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC)

CERTIFICATE OF ORIGIN				
1. Exporter (Name, full address, country)	No.			
Consignee (Name, full address, country)	Certificate of Origin used in FTA between CHINA and			
	SWITZERLAND			
Transport details (as far as known)	See notes overleaf before completing this form 4. Remarks			
Departure Date	4. Actions			
Vessel/Flight/Train/Vehicle No.				
Port of leading				
Port of discharge				
12. ENDORSEMENT BY THE AUTHORISED BODY It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration of the exporter is correct.	13. DECLARATION BY THE EXPORTER The undersigned hereby declares that the details and statement above are correct, that all the goods were produced in			
above are correct, that all the goods were produced in CHINA (co				
and that they comply with the origin requirements speci				
	the FTA for the goods exported to SWITZERLAND (Importing country)			
Place and date, signature and stamp of authorised body	Place and date, signature of authorised signatory			

184611004

General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC)

CERTIFICATE OF ORIGIN 1. Exporter (Name, full address, country) No. Certificate of Origin used in FTA between CHINA 2. Consignee (Name, full address, country) SWITZERLAND See notes overleaf before completing this form 3. Transport details (as far as known) 4. Remarks Departure Date **Enterprise self-printing CoO:** Vessel/Flight/Train/Vehicle No. Port of loading con codice QR senza logo rosso Port of discharge 7. Number and kind of packages; Description 5. Item 8. HS code 9. Origin 10. Gross mass 11. Invoices 6. Marks and numbers number of goods (Six digit criterion (kg) or other (Number and (Max 50) code) measure date) (liters, m3, etc.) Valido dalla data di emissione 1.9.2021 12. ENDORSEMENT BY THE AUTHORISED BODY 13. DECLARATION BY THE EXPORTER The undersigned hereby declares that the details and statement It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration of the exporter is correct. above are correct, that all the goods were produced in CHINA(country) and that they comply with the origin requirements specified in the FTA for the goods exported to SWITZERLAND (Importing country) Non deve essere considerato Place and date, signature and stamp of authorised body Place and date, signature of authorised signatory

212200000002058

General Administration of Customs of the People's Republic of China (GACC)

CERTIFICATE OF ORIGIN 1. Exporter (Name, full address, country) No. Certificate of Origin used in FTA between CHINA 2. Consignee (Name, full address, country) and SWITZERLAND See notes overleaf before completing this form 3. Transport details (as far as known) **Regular CoO:** Departure Date Senza codice QR Vessel/Flight/Train/Vehicle No. logo rosso visibile solo sotto Port of loading la luce UV (non deve essere Port of discharge controllato) 8. HS code 9. Origin 10. Gross mass 11. Invoices 5. Item 7. Number and kind of packages; Description 6. Marks and numbers of goods (Six digit criterion (kg) or other (Number and (Max 50) code) measure date) (liters, m3, etc.) Valido dalla data di emissione 1.9.2021 12. ENDORSEMENT BY THE AUTHORISED BODY 13. DECLARATION BY THE EXPORTER The undersigned hereby declares that the details and statement It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration of the exporter is correct. above are correct, that all the goods were produced in CHINA (country) and that they comply with the origin requirements specified in the FTA for the goods exported to SWITZERLAND (Importing country) Place and date, signature and stamp of authorised body Place and date, signature of authorised signatory

5.3 Esempi di Certificates of Origin non validi CCPIT e GACC Certificate of Origin von CCPIT



Certificate of Origin von GACC



5.4 In presenza di un certificato d'origine cinese (Certificate of Origin [CoO]) allestito a mano bisogna, fra l'altro, prestare attenzione a quanto seque:

- Deve avere un fondo arabescato e corrispondere alle <u>prescrizioni formali</u> (ad esempio nessuna fotocopia a colori)
- Deve essere compilato in lingua inglese
- La dichiarazione doganale deve essere inoltrata entro il termine di validità del CoO (12 mesi a contare dalla data di vidimazione nella casella 12)
- Rubrica 2: se la merce proveniente dalla Cina è stata venduta ad un intermediario in un Paese terzo, l'indirizzo di quest'ultimo può essere menzionato (le disposizioni del trasporto diretto devono essere adempiute). La mancanza di una tale menzione non dev'essere contestata
- Rubriche 5-11: e non c'è abbastanza spazio, viene tollerato un foglio complementare contenente le indicazioni necessarie. Questo foglio aggiuntivo deve indubbiamente far parte del CoO
- Rubrica 8: dev'essere indicata la voce di tariffa a 6 cifre. Se non è corretta, gli uffici doganali danno informazioni all'proposito. Se non si chiedono informazioni all'ufficio doganale, si può domandare l'imposizione provvisoria con lo scopo di presentare a posteriori un CoO con la voce di tariffa SA corretta, oppure richiedere lo sdoganamento definitivo all'aliquota del dazio normale.
- Rubrica 9: il criterio d'origine corrispondente è indicato per ogni prodotto

Origin Criterion	Insert in Box 9
The product is "wholly obtained" in the territory of a Party, as referred to in Article 3.3or the product specific rules of Annex II.	WO
The product was produced in a Party exclusively from materials originating from one or both Parties conforming to the provisions of Chapter 3.	WP
The product is produced in the territory of one or both Parties, using non-originating materials that conform to the Product Specific Rules and other applicable provisions of Chapter 3.	PSR

- La rubrica 12 dev' essere timbrata dall' ufficio abilitato
- La rubrica 13 dev' essere firmata di mano propria
- Un CoO rilasciato a posteriori dev'essere provvisto della dicitura "Issued Retrospectively".
 L'accordo di libero scambio non specifica in quale rubrica debba apparire questa dicitura.
- I duplicati devono essere provvisti della dicitura "CERTIFIED TRUE COPY of the original Certificate of origin number__ dated__oppure "DUPLICATE" assieme alla data d'allestimento e al riferimento del CoO originale. L'accordo di libero scambio non specifica la rubrica nella quale deve essere indicata questa dicitura e se deve essere convalidata con un timbro. Non è inoltre prescritto in quale forma debba essere presentato un duplicato. Può anche essere presentata una copia convalidata oppure un nuovo "CoO".

 In caso di CoO allestito dall'ufficio abilitato oppure GACC è da verificare, all'indirizzo <u>qui</u>, se è stato effettivamente rilasciato un CoO con questi dati (vedi "Certificate Info Search") o in alternativa tramite un eventuale codice QR allegato¹

O


in caso di CoO allestito dall'ufficio abilitato **CCPIT** è da verificare, all'indirizzo <u>qui</u>, se è stato effettivamente rilasciato un CoO con questi dati o in alternativa tramite un eventuale codice QR allegato¹.

5.5 In presenza di un certificato d'origine cinese (Certificate of Origin [CoO]) allestito in formato digitale bisogna, fra l'altro, prestare attenzione a quanto segue:

Per i CoO allestiti dall'ufficio abilitato CCPIT, le seguenti disposizioni valgono retroattivamente per i certificati rilasciati a partire dal 06.01.2020².

Ad eccezione di quanto menzionato in seguito, valgono le stesse regole applicabili ai CoO allestiti a mano:

- Siccome i CoO vengono stampati su carta bianca non arabescata, l'arabesco viene stampato e non prestampato.
- Le firme e i bolli delle rubriche 12 e 13 sono stampati.
- Il retro non deve essere per forza stampato.
- I CoO allestiti in maniera digitale possono essere accettati sia in caso di presentazione dell'originale (prima stampa) che in caso di presentazione di una riproduzione di contenuto identico all'originale³. In ogni caso per ogni CoO digitale sono sempre da verificare, all'indirizzo <u>qui</u> (ufficio abilitato GACC) rispettivamente <u>qui</u> (ufficio abilitato CCPIT), se è stato effettivamente rilasciato un CoO con questi dati.
- I moduli come da illustrazione in calce invece, che in alto recano la dicitura "COPY" <u>al posto della dicitura "CERTIFICATE OF ORIGIN"</u>, non possono essere accettati. In effetti non si tratta di fotocopie di originali, ma di stampe supplementari.



¹ nei casi in cui il CoO non figura nella banca dati, l'invio può essere sdoganato provvisoria mente in attesa che la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione chiarisca la validità in Cina

² Le imposizioni provvisorie che sono state allestite per via della presenza del solo certificato digitale, possono essere, su richiesta, liquidate senza tassa a fronte della presentazione del CoO digitale valido.

³ Questa prescrizione ha validità retroattiva. Imposizioni provvisorie che sono state allestite per via di questa problematica possono, a richiesta, essere liquidate sia in caso di presentazione del CoO originale, che in caso di presentazione di una riproduzione di contenuto identico all'originale, senza tassa.

6 Certificato d'origine mod. A

 Goods consigned from (Exporter's business name, address, country) 	Reference No	4 42611	-8	
		RALIZED SYSTE	OF ORIGIN	
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country)	(Combined declaration and certificate) FORM A			
	Issued in		(country)	See Notes overleaf
3. Means of transport and route (as far as known)	4. For official use	е		
5. Item 6. Marks and 7. Number and kind of packages; despen	ar and	8. Origin	9. Gross	10. Number
num- ber packages) ,	criterion (see Notes overleaf)	weight or other quantity	and date of invoice
- V V				
5				
It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the	The undersigne	by the exporter	es that the ab	pove details and
11. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.	The undersigne	d hereby declar	es that the ab	pove details and ere produced in
It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the	The undersigne statements are	d hereby declar correct; that all	res that the ab the goods we	ere produced in
11. Certification It is hereby certified, on the basis of control carried out, that the declaration by the exporter is correct.	The undersigne statements are and that they could those goods in the statement of the state	d hereby declar correct; that all	es that the ab the goods we htry) rigin requireme bystem of Prefer	pove details and ere produced in ents specified for rences for goods

05.06 10000 3060-06/860152378

Base legale

6.1 Con il certificato d'origine mod. A occore prestare attenzione ai punti seguenti:

- Nell'elenco dei <u>paesi partecipanti REX</u> è desumibile se un determinato paese può tuttora rilasciare certificati d'origine mod. A oppure a partire da che data di allestimento quest'ultimi non possono più essere accettati. In caso di paese in sviluppo non menzionato in tale elenco si continua fino ad ulteriore avviso ad accettare certificati d'origine mod. A.
- Deve essere stampato di un'impressione di fondo che rende evidente qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici (per esempio nessuna fotocopia a colori)
- Il testo sul retro corrisponde al testo prescritto
- Compilato in lingua inglese o francese (sono tollerate anche il tedesco e l'italiano)
- La dichiarazione doganale dev'essere inoltrata entro il termine di validità del mod. A (10 mesi a contare dalla data di vidimazione nella casella 11)
- Le correzioni devono essere vidimate dall'ufficio abilitato
- Rubrica 2: Se la merce proveniente da un Paese in sviluppo è stata venduta ad un intermediario in un altro paese, può essere indicato l'indirizzo di quest'ultimo al posto dell'indirizzo del destinatario svizzero (le direttive in merito al trasporto diretto devono essere osservate).
- I mod. A rilasciati a posteriori devono recare nella casella 4 l'annotazione "DÉLIVRÉ A POSTERIORI" oppure "ISSUED RETROSPECTIVELY"
- I duplicati dei mod. A devono essere provvisti nella casella 4 della menzione "DUPLI-CATA" o "DUPLICATE" nonché del numero e della data della stesura del mod. A originale.
 Il termine di validità decorre dalla data del visto apposto sull'originale
- Nella rubrica 8 deve figurare
 - "P" oppure
 - "W" recante la voce a 4 cifre del SA
- Nella rubrica 11 dev' essere apposto il timbro originale da un <u>ufficio abilitato</u> e la firma di mano propria
- Il timbro nella rubrica 11 deve essere leggibile (casi di dubbio sono da sottoporre all'ufficio doganale)
- Dalla rubrica 11 deve poter essere desumibile la data d'emissione
- La rubrica 12 dev'essere compilata e recare una firma di mano propria
- Il Paese di produzione deve corrispondere al Paese emittente del mod. A (eccezione: in caso di cumulo nell'ambito degli Stati ASEAN)
- In generale la Svizzera (incl. Liechtenstein) deve figurare come "Importing country". La Comunità europea, un Paese membro oppure la Norvegia sono parimenti accettati
- I certificati d'origine mod. A di sostituzione vidimati in un paese dell'UE devono recare un indirizzo dello stesso paese dell'UE nella casella 12, se questo non figura nella casella 1
- 1.1.2021 Brexit: Prescrizione per UK: Vedi cifra 10 seguente

7 Dichiarazione d'origine (DO) nell'ambito degli accordi dilibero scambio

(v. le prescrizioni nel R-30 concernenti l'origine validi per il relativo accordo figuranti e in particolare le note esplicative e disposizioni procedurali Importazione, cifra 2.2).

In caso di dichiarazione d'origine nell'ambito degli accordi di libero scambio si deve, tra le altre cose, prestare attenzione ai punti seguenti:

- Le DO devono essere allestite dall'esportatore stesso (eccezioni: accordi di libero scambio con il Canada, la Repubblica di Corea, Singapore, Hong Kong, le Filippine e l'Indonesia); nell'ALS AELS-CCG non è prevista alcuna DO per il momento, neppure per Esportatori autorizzati
- Le DO devono recare la firma manoscritta originale (eccezioni: dichiarazioni allestite da esportatori abilitati e accordo di libero scambio con il Canada)
- Dal 01.09.2021, le DO rilasciate nella procedura normale dal UK, possono essere emesse elettronicamente, a condizione che siano state firmate digitalmente con una firma elettronica o con un codice d'identificazione
- Le DO emesse nell'ambito dell'accordo con il Giappone e Cina non devono essere sotto forma manoscritta
- Per le DO emesse in Cina da esportatori autorizzati fino al 31.12.2021, le prime 5 cifre del numero di serie a 23 caratteri devono corrispondere al numero di autorizzazione (il cosiddetto Registration No.). Per le DO emesse dal 01.01.2022, le prime 9 cifre del numero di serie a 21 cifre (CNxxxxxxxx...) devono corrispondere al numero di autorizzazione. A causa di un periodo transitorio, le DO con un numero di serie di 23 cifre emesse fino al 31.03.2022 possono ancora essere accettate.
- Nel caso in cui in una DO dovesse mancare il cognome in stampatello della persona che l'ha firmata, lo si può aggiungere d'intesa con l'emittente della DO, se l'ufficio doganale:
 - durante il controllo formale della dichiarazione d'importazione accettata e dei documenti accompagnatori non ha contestato l'assenza dell'annotazione e
 - o non ha ancora emesso alcuna decisione d'imposizione

Se la firma è chiaramente leggibile, il cognome in stampatello della persona che ha firmato la DO può mancare (casi di dubbio sono da sottoporre all'ufficio doganale)

- Il testo deve corrispondere letteralmente alle <u>prescrizioni del relativo accordo</u> (sono tollerati evidenti errori di battitura (casi di dubbio sono da sottoporre all'ufficio doganale)
- La dichiarazione doganale dev'essere inoltrata entro il termine di validità della DO
- Le DO emesse secondo le regole transitorie dell'accordo PEM richiedono una nota aggiuntiva nel testo
- Il numero dell'esportatore abilitato deve figurare <u>nello spazio previsto</u> a questo scopo all'interno della DO
- I numeri delle autorizzazioni degli esportatori autorizzati dell'Indonesia sono composti da 18 caratteri e iniziano con "IDREX". Inoltre le DO degli esportatori autorizzati devono imperativamente reca-re un codice QR con il riferimento a "CEPA". Non è necessario controllare il codice QR.
- Nel caso in cui le merci relative alla DF sono originarie di diversi Paesi o regioni, nella DO
 occorre indicare i nomi o le <u>abbreviazioni ufficiali</u> dei rispettivi Paesi oppure si farà figurare
 una menzione in tal senso all'interno della stessa.
 - Il nome o l'abbreviazione ufficiale del rispettivo Paese deve essere indicato sulla DO o su un documento equivalente per ogni partita di merce (eccezione: nell'accordo di libero scambio con il Canada è prescritto un testo fisso)
- L'annotazione "Spazio economico europeo" e la sua abbreviazione "SEE" incluso le loro

traduzioni nelle altre lingue dei paesi membri dello SEE – sono valide soltanto se l'invio è destinato al Liechtenstein. Se questa indicazione di origine è combinata con altri paesi (per esempio CE/SEE o SEE/IT), la DF è valida soltanto, se rinvia agli articoli della fattura e risulta chiaramente, quali articoli sono originari dello SEE, della CE o dell'IT ecc. (casi dubbi sono da sottoporre all'ufficio doganale)

- Le DF devono essere rilasciate da una ditta con sede nella Parte contraente di un Accordo di libero scambio, dalla quale la merce viene esportata (rispettivamente in caso di trasmissione dell'origine per merci non imposte nel quadro del sistema Euro-Med: ditta con sede nel Paese dal quale la merce viene fornita). La Comunità europea è considerata come un unico Paese. Pertanto, le DO rilasciate da una ditta con sede in un altro Stato membro dell'UE (diverso da quello dal quale arriva la fornitura) devono essere tollerate.
- Le DO possono figurare su fatture fotocopiate a condizione che la firma sia originale. Eccezioni riguardanti la firma: Esportatori Autorizzati e accordo di libero scambio con il Canada
- Le DO possono essere apposte sul retro della fattura
- Le DO possono anche figurare su un foglio allegato a condizione che sia evidente che quest'ultimo foglio faccia parte della fattura; è vietato aggiungere un ulteriore foglio al modulo
- Se la DO è stata apposta sotto forma d'etichetta, la firma o il timbro dell'esportatore devono coprire sia l'etichetta che la fattura
- Il partner dell'accordo di libero scambio della Svizzera è l'intera 'UE. Le indicazioni Unione europea, Comunità europea o Comunità economica europea nonché le relative abbreviazioni in tutte le lingue dell'UE sono permesse ("EG" non è da considerarsi una designazione valida per indicare la Comunità europea, in quanto sta per Egitto). L'indicazione di un singolo Stato membro dell'UE al posto dell'UE è tuttavia tollerata.
- "AELS" non è da considerarsi valida, deve esserci indicato il paese preciso dell'AELS
 (eccezione: nell'accordo di libero scambio con il Canada è prescritto un paese di origine
 fisso "Canada/AELE" ["Canada/ EFTA"] rispettivamente per i prodotti agricoli di base
 "Canada/Suisse" ["Canada/Switzerland"])
- Gli stati membri della SACU (BW, LS, NA, ZA e SZ) formano un'unione doganale. Le relative merci originarie devono essere designate come tali con origine "SACU". L'indicazione di un singolo Stato membro della SACU è tuttavia tollerata.
- Le DO compilato in Israele devono accanto alla parola "Israel" essere provviste del nome del luogo di produzione con codice postale. Nel caso di diversi articoli con diversi luoghi di produzione, accanto alla parola "Israel" deve essere rinviato ai diversi articoli e i luoghi di produzione e i codici postali devono essere indicati accanto ad ogni articolo.
- Per merci provenienti dai territori palestinesi occupati, compresi gli insediamenti israeliani
 che vi si trovano, vale a dire dalla Cisgiordania, dalla striscia di Gaza, da Gerusalemme
 Est e dalle alture del Golan, il trattamento preferenziale in base all'accordo di libero scambio AELS Israele, come pure in base all'accordo bilaterale Svizzera Israele sull'agricoltura non è ammesso.

Una lista delle località/zone industriale, con i relativi numeri d'avviamento postale a 5 e 7 cifre, per le quali non è possibile concedere il trattamento preferenziale si trova <u>qui</u>

- Per le merci provenienti da una località o una zona industriale (numero d'avviamento postale) ripresa nella Parte I della lista non può essere rivendicato il trattamento preferenziale in occasione dell'importazione.
- Casi di merci provenienti da una località o una zona industriale (numero d'avviamento postale ripresa nella Parte II della lista devono essere sottoposti, prima della dichiarazione, all'ufficio doganale per valutazione.

 Le dichiarazioni d'origine dall'UE in cui è indicato anche un numero REX possono essere accettate, a condizione che il testo della DO sia conforme alle disposizioni della Convenzione PEM, che siano soddisfatti i requisiti formali e che non vi siano altre informazioni contraddittorie sul documento commerciale.

7.1.1 Paesi con possibilità di interrogazione elettronica per gli esportatori autorizzati

I numeri di autorizzazione dei seguenti esportatori autorizzati sono verificabili ai seguenti link:

Paese	Link	Commenti
Cina	Link EA Cina	
Repubblica di Corea	Link EA Corea	 Numero di autorizzazione a 11 cifre con la se- guente struttura:
		000(a 3 cifre)-00(a 2 cifre)-100000(a 6 cifre) (company specific approved exporter)
		000(a 3 cifre)-00(a 2 cifre)-200000(a 6 cifre) (product specific approved exporter)
Islanda	Link EA Islanda	
Norvegia	Link Norvegia	
Georgia	Link EA Georgia	

8 Dichiarazione d'origine (DO) EUR-MED

Oltre alle osservazioni relative alle DO impiegate nell'ambito degli accordi di libero scambio occorre prestare attenzione a quanto seque:

- La menzione inerente il cumulo deve essere apposta in lingua inglese
- In caso d'invii di merci che hanno acquisito il carattere originario sulla base di un cumulo
 o di un'altra base, la DF EUR-MED deve consentire di distinguere in modo chiaro e soddisfacente tra le seguenti categorie. Per esempio:
 - se la fattura o un altro documento commerciale contiene una dichiarazione nella quale sono elencati i prodotti, per ogni prodotto nella fattura deve figurare la menzione "Cumulation applied with..." oppure "No cumulation applied", oppure
 - se i documenti non contengono alcuna dichiarazione nella quale sono elencati i prodotti, in tali documenti deve figurare la menzione "Vedasi fattura". L'esportatore deve apporre la menzione "Cumulation applied with..." rispettivamente "No cumulation applied" per ogni prodotto figurante nella fattura

9 Dichiarazione su fattura (DF) nell'ambito del Sistema generale di preferenze per i Paesi in sviluppo

(Base legale)

Con queste DF occorre prestare attenzione a quanto segue:

- Nell'<u>elenco dei paesi partecipanti REX</u> è desumibile se un determinato paese può tuttora rilasciare tali dichiarazioni su fattura oppure a partire da che data di allestimento quest'ultime non possono più essere accettate. In caso di paese in sviluppo non menzionato in tale elenco si continua fino ad ulteriore avviso ad accettare tali dichiarazioni su fattura.
- Il testo deve corrispondere letteralmente alle prescrizioni
 - Sono tollerati evidenti errori di battitura (casi di dubbo sono da sottoporre all'ufficio doganale
 - Al posto dell'indicazione Suisse/Switzerland può anche essere accettata l'indicazione Unione Europea o un paese dell'UE, come pure la Norvegia
- Devono essere allestite dall'esportatore stesso
- Devono essere firmate di mano propria
- Devono essere allestite nel Paese dal quale la merce viene esportata
- Le DF provenienti dal Vietnam non sono valide

10 Dichiarazione d'origine nel quadro del SPG a favore dei SGP nell'ambito del sistema REX (Registered Exporter)

(base legale)

Da non confondere con le dichiarazioni su fattura riprese nella cifra 9.

I paesi in sviluppo che partecipano al sistema REX e le prove dell'origine che possono essere utilizzate negli scambi con quest'ultimi sono indicati nell'<u>elenco dei paesi partecipanti-REX.</u>

Per queste dichiarazioni d'origine occorre prestare attenzione a quanto segue:

- Il testo deve corrispondere letteralmente alle <u>prescrizioni</u>
 - Sono tollerati evidenti errori di battitura (casi dubbiosi sono da sottoporre all'ufficio doganale)
 - Al posto dell'indicazione Suisse/Switzerland può anche essere accettata l'indicazione Unione Europea o un paese dell'UE, come pure la Norvegia
 - La versione spagnola (Annex 22-07) può essere accettata
 - Un'eventuale mancanza della parola "the" nella dichiarazione d'origine non deve essere contestata (vedi esempio sottostante). Un mancante "the" non deve essere contestato

Englische Fassung:

The exporter ...⁵ (Number of Registered Exporter ...) of the products covered by this document declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...⁶ preferential origin according to the rules of origin of the Generalised System of Preferences of Switzerland and that the origin criterion met is ...⁷

L'esportatore e il suo indirizzo completo o un riferimento ad un altro luogo del documento commerciale possono essere omessi, a condizione che il nome e l'indirizzo completo dell'esportatore siano indicati nel documento commerciale e che non vi siano informazioni contraddittorie (ad es. altro indirizzo/nome della società nella banca dati REX, vedi ultimo punto).

- Per spedizioni con valore eccedente Frs. 10'300.— (prezzo ex-works) unicamente gli esportatori registrati possono rilasciare dichiarazioni d'origine
- Le dichiarazioni d'origine non devono essere firmate
- La dichiarazione della merce deve avvenire all'interno del periodo di validità (12 mesi a partire dalla data d'emissione) Il criterio d'origine adempiuto deve essere indicato con
 - o "P" oppure
 - o "W" e l'indicazione della voce a 4 cifre del SA
- Le dichiarazioni di origine possono pure essere allestite a posteriori, anche per invii esportati già prima dell'avvenuta registrazione dell'esportatore quale esportatore REX. Tuttavia, in tali casi la dichiarazione di origine deve recare una data non antecedente alla data di registrazione REX. La data d'intestazione del documento commerciale sul quale è menzionata la dichiarazione di origine può essere diversa e potrebbe pure essere antecedente alla data di registrazione REX.
- La validità del numero di registrazione dell'esportatore registrato (REX) può essere verificata.
 - Le dichiarazioni di origine degli esportatori registrati (REX) devono corrispondere con le informazioni contenute in questa <u>banca dati</u>.
- Se la merce proveniente da un Paese in sviluppo è stata venduta ad un intermediario in un altro paese, può essere indicato sul documento commerciale l'indirizzo di quest'ultimo al posto dell'indirizzo del destinatario svizzero (le direttive in merito al trasporto diretto devono essere osservate).
- Le dichiarazioni d'origine sostitutive provenienti dall'UE, NO o TR devono contenere le indicazioni successivi:
 - annotazione «Attestation de remplacement» oppure «Replacement statement»;
 - tutte le informazioni inerenti la merce rispedita, estratte dalla dichiarazione d'origine oppure dal certificato d'origine modulo A del Paese in sviluppo;
 - data di rilascio della dichiarazione d'origine oppure del certificato d'origine modulo A nel Paese in via di sviluppo;
 - indicazioni necessarie in base alla dichiarazione d'origine oppure in base al certificato d'origine modulo A rilasciati nel Paese in sviluppo, compresa la menzione di eventuali cumuli;
 - o nome, indirizzo e numero REX del riesportatore;
 - o nome e indirizzo del destinatario della merce; e
 - o data e luogo del rilascio della dichiarazione d'origine sostitutiva.
 - Il testo deve corrispondere letteralmente alle prescrizioni (vedi sopra)

- Le dichiarazioni d'origine sostitutive provenienti dall'UK (GB) devono contenere le indicazioni successivi:
 - annotazione «Attestation de remplacement» oppure «Replacement statement»;
 - tutte le informazioni inerenti la merce rispedita, estratte dalla dichiarazione d'origine oppure dal certificato d'origine modulo A del Paese in sviluppo;
 - data di rilascio della dichiarazione d'origine oppure del certificato d'origine modulo A nel Paese in via di sviluppo;
 - indicazioni necessarie in base alla dichiarazione d'origine oppure in base al certificato d'origine modulo A rilasciati nel Paese in sviluppo, compresa la menzione di eventuali cumuli;
 - o nome, indirizzo e numero UK-EORI del riesportatore (<u>UK EORI CHECKER</u>);
 - o nome e indirizzo del destinatario della merce; e
 - data e luogo del rilascio della dichiarazione d'origine sostitutiva.

The exporter of the products covered by this document (customs identification No..... (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of (2) preferential origin in accordance with the rules of origin of the Generalised Scheme of Preferences of the UK and that the origin criterion met is (3). (Place and date (4))

(Name and signature of the exporter)

- (1) UK re-consignors re-exporting goods to Switzerland should enter their Economic Operators Registration and Identification (EORI) number.
- (2) Enter the origin of the goods
- (3) Products wholly obtained, enter the letter "P"; Products sufficiently processed: enter the letter "W" followed by a heading of the Harmonised System (example "W" 9618).
- (4) This may be omitted if included in the document itself.